

Il Consiglio,

premessso

- che, il Consiglio dell'Ordine – quale organo che rappresenta in via istituzionale l'intera Avvocatura lametina – è stato invitato a sottoscrivere un documento, denominato “*linee guida del Tribunale di Lamezia Terme sul procedimento sommario di cognizione*”, alla cui elaborazione e redazione è rimasto totalmente estraneo ;

- che, le predette “linee guida” costituiscono il frutto di scelte interpretative emerse in seno ad un “*gruppo di studio*”, formato da alcuni avvocati nonché dai magistrati civili e dai giudici onorari in servizio presso il tribunale di Lamezia Terme ;

- che, il Consiglio, motivatamente, si era determinato nel senso di non sottoscrivere il documento in questione ;

- che, tuttavia, la pubblicazione su un quotidiano locale (Gazzetta del Sud del 30 aprile 2011) di un articolo, dal titolo “*Protocollo d'intesa tra giudici e avvocati per snellire i processi*”, ha suscitato preoccupazioni e perplessità nell'ambito del Foro, principalmente in merito al carattere vincolante o meno delle predette “linee guida” ;

- che, di conseguenza, si rende necessario esporre ufficialmente la posizione del Consiglio dell'Ordine ;

Tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine osserva

- il Consiglio, pur riconoscendo l'utilità di lavori di ricerca e di approfondimento da parte di “gruppi di studio” generalmente intesi, nonché di altre iniziative similari, riguardanti le difficoltà

interpretative concernenti nuovi istituti processuali, ritiene comunque opportuno sottolineare e rimarcare che l'attività ermeneutica dell'Avvocato è da ritenersi soggetta soltanto alle disposizioni di legge ;

- il principio indicato è sostanzialmente riconosciuto anche nelle predette "linee-guida", laddove si afferma che le stesse "*non costituiscono regole vincolanti, bensì criteri generali orientativi e tendenziali*" ;

- non è intendimento del Consiglio dell'Ordine svolgere una valutazione nel merito del documento in questione, ma, tenuto fermo il carattere "non" vincolante delle "linee-guida", non possono essere sottovalutati alcuni profili di interesse generale ;

- in particolare, due questioni meritano di essere segnalate all'attenzione dei Colleghi per loro rilevanza :

a) ad avviso del "gruppo di studio", "*il termine ultimo per la definizione del thema decidendum e del thema probandum*", a carico delle parti, coincide "*con l'udienza di comparizione di cui all'art. 702 ter c.p.c.*" e che "*oltre tale sbarramento non saranno ammesse né domande ed eccezioni nuove né nuove istanze istruttorie*" ;

- in questa prospettiva, nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, verrebbe ad essere affermata l'operatività di un sistema di decadenze e preclusioni, a carico delle parti, ben più ampio e rigoroso rispetto a quello desumibile dal testo della legge (cfr. art. 702-bis, commi 4 e 5) ;

- l'esposta opzione interpretativa, sia pur avallata *dagli avvocati che hanno aderito al documento in questione*, non sembra rispondente ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa processuale, posto che l'art. 111 della Costituzione, nuova formulazione, sancisce solennemente il principio che *“la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”*;

- alla luce del principio costituzionale del *“giusto processo”*, il Consiglio dell'Ordine non può non rilevare, **nell'ottica della salvaguardia dell'interesse generale dell'intera Avvocatura**, che l'esistenza di decadenze e preclusioni, a carico delle parti, può essere desunta soltanto da una norma che disponga espressamente in tal senso, e non già da *“un esame sistematico e complessivo della disciplina del procedimento”* ;

- pertanto, ferme restando le preclusioni espressamente previste nell'art. 702-bis, commi 4 e 5 c.p.c., deve essere riaffermata, con forza, non soltanto nel corso della prima udienza, **ma anche durante tutto l'eventuale corso del processo sommario, la libertà delle parti di svolgere nuove attività (allegazioni di fatti, rilevazione di eccezioni in senso lato, istanze istruttorie, produzioni documentali)**, nel solo rispetto del principio del contraddittorio ;

b) il c.d. “gruppo di studio” ha ritenuto *“compatibile”* il procedimento sommario di cognizione con l'opposizione agli atti esecutivi, proposta sia *“ex art. 617, 1 co., c.p.c.”* sia *“ex art. 617, 2 co., c.p.c.”* ;

- tuttavia, un'attenta lettura delle disposizioni processuali indurrebbe ad escludere l'asserita "*compatibilità*": l'ordinanza che definisce, nel merito, la domanda introdotta sotto le forme del procedimento sommario è, infatti, "*appellabile*" (cfr. art. 702-*quater* c.p.c.); mentre, com'è noto, l'opposizione agli atti esecutivi, sia se proposta prima dell'inizio dell'esecuzione (art. 617, 1 co., c.p.c.), sia se introdotta successivamente all'inizio dell'esecuzione (art. 617, 2 co., c.p.c.), si conclude con sentenza *non* impugnabile con l'appello (cfr. art. 618, 2 co. e 3 co., c.p.c.), *ma solo ricorribile per Cassazione*.

Il Consiglio dell'Ordine osserva ancora

- che, su un piano più generale, potrebbe profilarsi l'inconveniente che la sottoscrizione del documento in questione possa essere considerata come un'acritica adesione – da parte del Consiglio dell'Ordine e, a seguire, dell'intera Avvocatura lametina – alle scelte interpretative fatte proprie dai redattori del documento ;

- che, una tale evenienza potrebbe costituire un freno a quell'incessante attività di studio e di ricerca, da parte dell'Avvocatura, diretta a proporre soluzioni interpretative sempre nuove, al fine di tutelare in modo più incisivo ed efficace i diritti e le istanze di giustizia provenienti dalla società civile ;

p.q.m.

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme :

- ha ravvisato l'opportunità, nell'interesse generale dell'Avvocatura lametina, di non sottoscrivere le linee guida sul procedimento sommario di cognizione sopra richiamate.

Attesa la particolare rilevanza della deliberazione, che coinvolge l'interesse di tutti gli iscritti, il Consiglio dispone che copia della deliberazione venga affissa nella bacheca del Consiglio dell'Ordine; che altra copia venga inserita nel sito internet del Consiglio; e, infine, che copia della deliberazione venga trasmessa via e-mail a tutti gli iscritti.

*Avvertenze - "È fatto divieto assoluto di modificare ogni documento contenuto nel sito web www.ordineavvocatilamezia.it. Eventuali moduli ricevuti con modifiche allo stesso non saranno validati."